

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL PIANO DI FLEXIBLE BENEFIT IN FAVORE DEL
PERSONALE DELL'ISTITUTO PER GLI ANNI 2021-2024**

(CIG 8361460F0F)

RISPOSTE IN ORDINE AI CHIARIMENTI RICHIESTI

Domanda 1

Si richiede l'ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto.

Risposta 1

Come previsto nel paragrafo 8 del Disciplinare di gara dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sui quotidiani, il cui importo ammonta a circa 5.000 euro, e il bollo che in base allo schema di contratto pubblicato è pari a 64,00 euro (essendo calcolato in 16,00 euro ogni 4 facciate).

Domanda 2

Con riferimento al costo della manodopera da voi stimato in una percentuale tra il 55 e il 75 per cento del valore complessivo dell'appalto, ossia € 4.000.000,00, come indicato al punto 2 del disciplinare di gara, si fa presente che tale costo non risulta congruo rispetto al valore dell'appalto ed inoltre risulta elevato rispetto alle altre gare di analogo importo.

Tali costi inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata formatasi in applicazione del nuovo codice dei contratti (art. 23 comma 16), sono variabili in funzione di molteplici fattori complessivamente dipendenti dall'organizzazione aziendale dell'appaltatore e possono legittimamente non coincidere con quelli indicati presuntivamente dalla P.A. (cfr. Parere ANAC 19 dicembre 2018 n. 1182).

Si chiede, pertanto, di indicare l'importo adeguato al valore della gara.

Risposta 2

Si precisa che il valore cui fare riferimento per la stima del costo della manodopera è il tetto massimo soggetto a ribasso in sede di gara pari a 152.000,00 euro (cfr. paragrafo 2, terzo capoverso, del Disciplinare di gara), e non l'importo di 4.000.000 di euro che rappresenta il valore complessivo del Piano di welfare aziendale fissato dall'Istituto per il quadriennio contrattuale. Tale costo, variabile in funzione di molteplici fattori complessivamente dipendenti dall'organizzazione aziendale dell'appaltatore, può legittimamente non coincidere con quello stimato. Pertanto, nella formulazione della propria offerta economica, i concorrenti possono operare la stima dei propri costi afferenti alla manodopera impiegata nell'appalto, nel rispetto dei minimi salariali e degli obblighi contributivi vigenti. L'Istituto si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Domanda 3

Con riferimento al punto 4 del disciplinare, relativamente alle lettere c) e d), si chiede di confermare:

L'applicazione del nuovo schema tipo 1.1 approvato con D.M. 123/2004 - aggiornato al D.M. 31/2018 e pertanto, si chiede di confermare che l'impegno al rilascio della cauzione definitiva, possa essere contenuto all'interno della cauzione medesima (come previsto dal nuovo schema tipo).

Risposta 3

Si conferma.

Domanda 4

Con riferimento al punto 4 del disciplinare, relativamente alle lettere c) e d), si chiede di confermare che, l'importo della cauzione potrà essere ridotto, secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 anche nel caso di possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Risposta 4

Si conferma.

Domanda 5

Con riferimento al punto 4 del disciplinare, relativamente alle lettere c) e d), si chiede di confermare:

Che, ai fini della riduzione della cauzione di cui al comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sarà sufficiente presentare la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 18, 19 del D.P.R. 445/2000, e la copia conforme all'originale delle certificazioni. Si chiede pertanto di confermare che non sarà necessario fornire il certificato autenticato.

Risposta 5

Si conferma che sarà sufficiente presentare la fotocopia della certificazione resa autentica ai sensi del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione).

Domanda 6

Si chiede di confermare, ai fini della presentazione della Cauzione Provvisoria di cui all'art. 19 del capitolato speciale, che l'importo della stessa, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., potrà essere ridotto del 50 per cento in caso di possesso della Certificazione UNI EN ISO9001:2015, e di un ulteriore 20 per cento in caso anche di possesso della Certificazioni UNI EN ISO 14001.

Risposta 6

Si conferma.

Domanda 7

Si chiede conferma che anche per la fideiussione definitiva possano essere applicate le riduzioni di cui sopra (50%+20%).

Risposta 7

Si conferma.

Domanda 8

Si chiede di conoscere l'ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti spese di bollo e registrazione contratto, anche se a carico della ditta aggiudicataria

Risposta 8
Vedi Risposta 1.

Domanda 9

In merito a quanto indicato nell'Allegato 1 allo Schema di Contratto e, nello specifico, con riferimento alla designazione dell'impresa aggiudicataria come Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 GDPR, si comunica che, in caso di aggiudicazione, sussisterebbero i presupposti, per le motivazioni che di seguito si rappresentano, affinché xxxxxxxxxx possa configurarsi come autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei "Beneficiari" (interessati al trattamento). Più specificamente:

- I dati personali vengono inseriti nella piattaforma web dedicata direttamente dai beneficiari/dipendenti (ai quali vengono fornite da xxxxxxxxxx le credenziali di accesso), con la conseguenza che xxxxxxxxxx raccoglie tali dati in modo autonomo (ad eccezione del primo elenco che viene inviato all'avvio del servizio);
- la finalità principale del trattamento dei dati degli utilizzatori/beneficiari dei servizi è la seguente: "ex art. 6 par. 1 lett. b) GDPR, per fornire i servizi messi a disposizione dalla piattaforma, in esecuzione degli obblighi contrattuali che intercorrono tra xxxxxxxxxx ed il Suo datore di lavoro (e/o il soggetto giuridico promotore del servizio) e rispetto ai quali Lei è comunque beneficiario";
- xxxxxxxxxx non effettua un'attività che il cliente potrebbe svolgere e/o gestire al proprio interno;
- le finalità del trattamento dei dati sono decise da xxxxxxxxxx nell'ambito dell'autonoma organizzazione del servizio;
- xxxxxxxxxx assume autonomamente tutte le decisioni (sulla base della valutazione dei rischi svolta internamente) anche con riferimento alla definizione delle misure tecniche ed organizzative da adottare in ragione dei rischi che il trattamento potrebbe far correre ai diritti e alle libertà delle persone fisiche;
- il cliente si limita a comunicare ai Beneficiari che i loro dati verranno forniti a xxxxxxxxxx, la quale li tratterà, in qualità di titolare autonomo, per le finalità oggetto del contratto (fornitura di servizi welfare) e che l'informativa xxxxxxxxxx è sempre accessibile sul sito xxxxxxxxxx, in modo tale che la stessa possa essere fornita da xxxxxxxxxx ai soggetti interessati ai sensi degli articoli 13 e 14, GDPR;
- l'informativa xxxxxxxxxx è comunque comunicata agli interessati al momento della registrazione al Portale dedicato.

La natura dei servizi svolti da xxxxxxxxxx, in funzione dell'eventuale rapporto contrattuale, rientra in quella casistica in cui il fornitore - che pure opera in quanto tale per conto e in nome del Cliente - si muove in piena autonomia, assumendo la posizione di titolare. Pertanto, il potere decisionale e le valutazioni connesse alle misure da adottare a seguito della valutazione di rischio per assicurare la compliance al Regolamento, possono spettare anche a più titolari indipendenti. Su questo argomento si rinvia al contenuto del Considerando n. 79 GDPR e a quanto esposto in una opinion del Working Party 29, (ora Edpb) n. 1/2010, essendo la questione comunque già aperta e discussa sotto la precedente normativa. Lo stesso Working Party 29 ha ripreso il tema con la decisione del 13 dicembre 2016, emendata e adottata il 5 aprile 2017.

Per tutto quanto sopra esposto, sussistono tutti i requisiti previsti dal GDPR affinché xxxxxxxxxx possa effettuare i trattamenti dei dati personali in qualità di titolare autonomo, non essendo dunque necessaria la sottoscrizione del contratto di nomina ex art. 28 GDPR.

Risposta 9

L'analisi del contesto ricostruttivo in cui si colloca il rapporto contrattuale fra l'Istituto e la ditta aggiudicataria porta a ritenere che: **a)** nella specie, il trattamento dei dati personali relativi ai dipendenti dell'Istituto, di cui quest'ultimo è titolare, fra l'altro, per la gestione dei vari profili inerenti al rapporto di lavoro, è ammesso, giustificato e perimetrato, quanto ad ambito, modalità e finalità in relazione all'esecuzione dell'istaurando rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria e alla fruizione delle relative prestazioni da parte dei singoli dipendenti, sulla base della disciplina contenuta e desumibile dalla legge di gara; **b)** su questa falsariga, l'attività dell'Istituto, in sede di predisposizione della legge di gara nei sensi indicati, nonché di ricorso al mercato e all'evidenza pubblica per procurare ai propri dipendenti utilità comunque connesse al rapporto di lavoro, si attaglia pienamente alla figura "titolare del trattamento" di cui all'art. 4, comma 1, n. 7) del GDPR; **c)** per converso la posizione della ditta aggiudicataria, legittimata al trattamento dei soli dati necessari a garantire agli interessati la fruizione delle succitate utilità, al fine, nell'ambito e nei limiti dell'esecuzione contrattuale e della disciplina desumibile nella legge di gara, risulta sostanzialmente coincidente con la nozione di "responsabile del trattamento" come desumibile dagli artt. 4, comma 1 n. 8) e 28 del GDPR e riferibile al soggetto che – come nel caso di specie - fra l'altro, tratta dati personali per conto del titolare del trattamento sulla base di un rapporto contrattuale con quest'ultimo.

In definitiva l'attribuzione alla ditta aggiudicataria del ruolo e dei compiti di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR è l'opzione che risulta più coerente con le caratteristiche del contesto in cui il trattamento è configurato, con il ruolo e con le caratteristiche dei vari attori coinvolti nella fattispecie, nonché con il diverso grado di responsabilità e di autonomia di ciascuno, per come desumibili dalla legge di gara (ciò in coerenza con il Considerando n. 79 e 81 del GDPR).

Si conferma pertanto l'impostazione riportata nel Capitolato tecnico che qualifica l'IVASS come "Titolare del trattamento" e l'aggiudicatario del contratto come "Responsabile del trattamento".

Domanda 10

Considerato che il modello "Allegato 3 Schema di offerta tecnica" da voi fornito riporta in calce a pagina 2 la frase "da sottoscrivere con firma digitale" non debba essere restituito firmato digitalmente ma bensì debba soltanto essere utilizzato dall'operatore economico concorrente come schema per la redazione della propria offerta tecnica che sarà essere firmata digitalmente?

Risposta 10

L'Allegato 3 - Schema di Offerta Tecnica, riporta l'indice degli argomenti che dovranno essere considerati nella redazione dell'Offerta Tecnica, che dovrà essere firmata digitalmente.

Domanda 11

All'art. 2 del disciplinare di gara, primo paragrafo a pagina 3, viene riportato "Il costo della manodopera relativo all'esecuzione delle prestazioni contrattuali determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 è compreso tra il 55 e il 75 per cento del valore complessivo dell'appalto". Si chiede di confermare che tale indicazione (55÷75%) sia indicativa e non vincolante per il concorrente, potendo lo stesso discostarsene sulla base delle proprie specifiche valutazioni nel momento in cui viene chiamato ad indicare i propri costi della manodopera in sede di compilazione del modello di offerta economica Allegato 4.

Risposta 11

Si conferma (v. anche Risposta 2).

Domanda 12

In riferimento all'ampiezza del network relativo ai servizi ex articolo 100 TUIR, si chiede di specificare il territorio di riferimento: Territorio di Roma Capitale, provincia di Roma o Regione Lazio?

Risposta 12

Come indicato nel Capitolato tecnico la rete di fornitori per l'erogazione dei servizi ex art. 100 dovrà essere estesa rispettivamente nel territorio di Roma Capitale e provincia e includendo anche la Regione Lazio.

Domanda 13

In riferimento all'art 4 del capitolato Tecnico, paragrafo B (area di riferimento: beni ceduti e servizi prestati), confermate che il trasporto Pubblico Locale può superare il limite dei 258,23 euro all'anno, come stabilito dall'Art 51 comma 2 lettera d bis del TUIR?

Risposta 13

Si conferma. Non sussistono limiti di spesa per le somme erogate o rimborsate per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 e che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, come previsto dall'art. 51, comma 2, d-bis) del TUIR.

Domanda 14

Si chiede conferma che l'articolo 4, paragrafo C, sottoparagrafo C2, comma 7 (A pagina 6 del Capitolato Tecnico), consenta ai concorrenti di erogare il servizio di Cassa mediante collaborazioni con società terze in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, vale a dire tutti i soggetti terzi che abbiano le seguenti caratteristiche:

- deve avere finalità assistenziali ex art. 51, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986; - deve operare negli ambiti di intervento di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro della salute del 31.03.2008, come modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27.10.2009; - deve essere iscritta all'Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari di cui al citato D.M. 27.10.2009 ed essere abilitata a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del piano sanitario; - deve destinare alle prestazioni di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.M. 31.3.2008, come modificato dal DM 27.10.2009, risorse per una quota non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti."

Risposta 14

Si conferma, come indicato nel Capitolato tecnico, che la società dovrà indicare la Cassa di cui intende avvalersi per il servizio di assistenza sanitaria integrativa, aventi le caratteristiche indicate nel medesimo capitolato al punto C2.

Domanda 15

Si chiede conferma se, in merito ai "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" al paragrafo 6.1 del disciplinare di gara, nello specifico al punto 5 della tabella, riguardo alla numerosità del network, si intende il numero del singolo punto convenzionato sul territorio e non delle prestazioni offerte da quest'ultimo.

Si chiede altresì, al fine di identificare pedissequamente i servizi disponibili, che qualora fosse presente un servizio erogato da un fornitore online, quest'ultimo venga indicato come un servizio unitario e non come pluralità di servizi.

Risposta 15

Si conferma che al fine di valutare la numerosità del network conta il singolo punto convenzionato e non anche la numerosità dei servizi da questo offerti.

Domanda 16

Nella risposta a interpello n. 522 del 13 dicembre 2019, l'Agenzia ha negato la possibilità di agevolazione fiscale per un piano di welfare aziendale che prevedeva trattamenti estetici per i dipendenti. Si chiede conferma che questa categoria debba essere esclusa dal calcolo dei beni e servizi messi a disposizione in piattaforma.

Risposta 16

Si conferma l'esclusione dalla possibilità di fruire benefici fiscali sui trattamenti estetici, in quanto non rispondono alle finalità educative, ricreative o di assistenza necessarie per non concorrere alla determinazione del reddito, come precisato nell'Interpello n. 522 del 13/12/2019 dell'Agenzia delle Entrate.

Domanda 17

Con riferimento al punto 5 dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica contenuta all'art. 6.1 del Disciplinare, confermate che l'elenco dei fornitori oggetto di assegnazione di punteggio (max. 22 punti) riguarda esclusivamente le prestazioni ex art. 100 del TUIR e non quelle incluse nell'ex art 51 del TUIR (es. frige benefit)?

Risposta 17

Si conferma.

Domanda 18

Relativamente all'offerta Tecnica si chiede conferma che tra gli allegati, quindi esclusi dal computo delle 30 pagine dell'offerta stessa, rientri anche l'elenco dei partner convenzionati.

Risposta 18

Si conferma che dal computo delle 30 pagine, sono esclusi gli allegati, tra cui l'elenco dei fornitori. Con l'occasione, si precisa che l'elenco dei fornitori/partner convenzionati dovrà essere fornito anche in formato excel.

Domanda 19

Confermate che per "Descrizione del Network di fornitori", richiesto nello schema di Offerta Tecnica al punto 3.5, sia sufficiente esclusivamente indicare nell'elenco che forniremo la ragione sociale e insegna del fornitore, l'articolo TUIR di riferimento e la natura del fornitore stesso?

Risposta 19

Non si conferma; in relazione al network dei fornitori, per ciascun operatore convenzionato, dovrà essere fornito:

- la ragione sociale;
- l'insegna/marchio;
- l'indirizzo completo;
- il servizio offerto;
- l'articolo TUIR di riferimento.

Domanda 20

Confermate che per quanto riguarda l'elenco di cinema teatri e palestre non convenzionati ma da convenzionare entro i tre mesi successivi alla stipula del contratto, sia sufficiente indicare il numero diviso per categorie?

Risposta 20

Nell'Offerta tecnica, l'impresa dovrà indicare nominativamente i teatri, i cinema e le palestre, che si impegna a convenzionare entro un massimo di tre mesi dalla stipula del contratto.

Domanda 21

Ci confermate che è ammessa la partecipazione alla gara in esame di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese tra un'impresa commerciale iscritta alla CCIAA ed un soggetto no profit privo di iscrizione alla CCIAA che svolgerebbe in caso di aggiudicazione della commessa esclusivamente l'attività di cassa sanitaria per la quale è obbligatoria la sola iscrizione nell'anagrafe dei fondi sanitari integrativi, come peraltro riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza dell'1/7/2008, causa C-49/07; Id., 29/11/2007, causa C-119/06; Id., 23/12/2009, causa n.305/2008), secondo la quale deve essere sempre ammessa in una gara d'appalto la partecipazione anche di soggetti che non perseguono fini di lucro e che, non avendo natura imprenditoriale, non sono in possesso della iscrizione alla CCIAA (ex multis TAR Campania, sede di Napoli, 8 novembre 2018, n. 6519; Cons. Stato, sez. III, 15 gennaio 2016, n.116; Cons. Stato, sez. VI, 23 gennaio 2013, n. 387; Cons. Stato, sez. V, 26 agosto 2010, n. 5956; Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6528; Cons. Stato, sez. V, 26 agosto 2010, n. 5956; TAR Basilicata, 23 giugno 2014, n. 411, TAR Milano, sez. I, 3 novembre 2011, n. 2614);

Risposta 21

Si conferma.

Domanda 22

Ci confermate che in gara non è richiesto il possesso di una quota minima di requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa in capo alla mandante di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, potendo i requisiti in questione essere posseduti integralmente dalla sola mandataria capogruppo, come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza amministrativa intervenuta sul punto (TAR Puglia, Bari, 1 ottobre 2018, n. 1250; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 marzo 2016, n. 604; Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 18)?

Risposta 22

Si conferma.

Domanda 23

Con riferimento all'Allegato 1 allo Schema di contratto e nello specifico alla Nomina a responsabile, evidenziamo che yyyyyyyyyy si configura come un autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei Beneficiari" intendendosi per titolare "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali". Pertanto, yyyyyyyyyy non può considerarsi un responsabile del trattamento, definito come "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento" in quanto:

- non effettua, nell'erogazione dei propri servizi, un'attività che il Cliente potrebbe altrimenti effettuare internamente;
- nell'ambito "privacy" agisce autonomamente ai fini dell'erogazione del proprio servizio
- non esegue trattamenti su commissione;
- nell'elaborazione e la gestione dei dati forniti dai beneficiari segue un processo autonomo, senza che il cliente abbia dato istruzioni a questo proposito;

- i dati di cui sopra non vengono trattati per conto del cliente ma direttamente e autonomamente;
- ha piena autonomia nella scelta dei sistemi, hardware e software, da utilizzare nella gestione della propria attività e non è sottoposta a un controllo da parte del Cliente.

Con particolare riferimento ai dati completi dei Beneficiari, essi vengono raccolti direttamente dagli Interessati all'atto dell'iscrizione alla Piattaforma welfare, con indicazione delle specifiche finalità del trattamento e raccolta dei consensi.

In considerazione di quanto sopra, vi chiediamo di dispensare yyyyyyyyyy dalla nomina a Responsabile Esterno del Trattamento in quanto già qualificata come Titolare dei Dati.

Risposta 23

Vedi Risposta 9.

Domanda 24

Con riferimento alla gara per “L'affidamento del servizio di gestione del piano di flexible benefit in favore del personale dell'Istituto per gli anni 2021-2024”, si prega di confermare che quanto riportato all'art.17 dello schema di contratto in merito alla quota massima da subappaltare (30%) trattasi di refuso in quanto, il Decreto 32/2019, c.d. sblocca cantieri, alla luce delle modifiche della legge di conversione (l. 55/2019) ha modificato quanto precedentemente previsto dall'art.105 del D.lgs 50/2016 innalzando tale quota al 40%.

Risposta 24

Si conferma.

* * * * *

Il Responsabile del Procedimento
*Firmato digitalmente da
Stefano Pallante*